

L'essenziale in breve

<https://www.far-suisse.ch/it/l-essenziale-in-breve/>



Lavoratori a tempo parziale

Lavoratori a tempo parziale

Per effetto dell'obbligatorietà generale decretata dal Consiglio federale, i datori di lavoro sono tenuti a versare i propri contributi e quelli dei lavoratori sulla base del salario AVS, indipendentemente dal grado di occupazione dei lavoratori.

Gli anni in cui un lavoratore a tempo parziale svolge un'attività sottoposta al CCL PEAN nella misura almeno del 50% sono computati come periodo di occupazione soggetto al CCL PEAN. Non lo sono invece gli anni in cui un lavoratore a tempo parziale svolge un'attività sottoposta al CCL PEAN in misura inferiore al 50%. Ciò nonostante sul salario di questo lavoratore vengono prelevati i contributi PEAN.

Il lavoratore a tempo parziale percepisce una rendita ridotta (art. 17 cpv. 2 Reg. PEAN).

Definizione di lavoro a tempo parziale

Secondo l'art. 23 cpv. 3 CNM, è considerato lavoro a tempo parziale il tempo - prestato a ore, mezze giornate o giorni - in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro e che corrisponde a una determinata quota delle ore di lavoro annuali ai sensi dell'art. 24 CNM stabilita in un contratto di lavoro individuale.

Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto. Il lavoro a tempo parziale deve essere concordato in anticipo ed essere prestato in modo regolare e ricorrente.

Non si parla invece di lavoro a tempo parziale se negli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni un dipendente lavora per un anno al 50% in un'impresa sottoposta al CCL PEAN e al 50% in un'impresa non sottoposta al CCL PEAN, a meno che tali attività siano ricorrenti (l'interessato, ad esempio, lavora d'estate come viticoltore e d'inverno come lavoratore edile).

Riduzione della percentuale lavorativa nell'anno precedente l'inizio della rendita PEAN

In caso di riduzione del tempo lavorativo nell'anno precedente il pensionamento anticipato, la rendita mensile PEAN non può essere superiore al 90% dell'ultimo salario lordo concordato e adeguato al tempo di lavoro parziale (salario annuo effettivo, compresa la 13a mensilità, diviso 12). Gli invalidi e i disoccupati parziali non sono considerati lavoratori a tempo parziale nel senso appena descritto.